

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

AMICI DEL CORNI APS

c. f 94100090367

Oggi 8 giugno 2022 ore 8,00 in Modena Via Raimondo dalla Costa n.140 presso lo stabile dell'azienda Malagoli Aldebrando si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione: deserta.

Oggi 24 giugno 2022 ore 18,00 presso in Modena Via Raimondo dalla Costa n.140 presso lo stabile dell'azienda Malagoli Aldebrando si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione per provvedere alle modifiche statutarie richieste dall'Ufficio regionale Runts con comunicazione del 23 maggio per adeguarsi ai contenuti del codice del Terzo settore.

Presiede l'assemblea il presidente dell'associazione Sig. Enrico Malagoli che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie,

chiama il segretario Gianni Sandoni a verbalizzare l'incontro.

Il presidente illustra le modifiche richieste dalla regione che riguardano le modalità di modifica dello statuto attraverso l'assemblea straordinaria in terza convocazione e la precisazione delle modalità di accesso ai libri sociali per i soci.

il presidente illustra le modifiche proposte per andare incontro alle osservazioni della regione e propone di inserire anche la previsione della possibilità degli organi di riunirsi in teleconferenza.

I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 20.30.

Il presente verbale e allegato statuto sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore comma 5 e di registro in quanto si tratta di modifiche necessarie per adeguamenti normativi ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore comma 3.

Il presidente

Enrico Malagoli

Sandoni

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 06 LUG. 2022
N° 1250 - Alti Privati Serie 3
€ ESENTI

P IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Il segretario

Gianni Sandoni



Firma su delega del
titolare provinciale

L'Assistente Tributario
Enrico GIGANTE



ASSOCIAZIONE di ex insegnanti ed ex allievi della scuola Corni
Cell.338 7736584 - E-mail info@amicidelcorni.it
c/o ITIS CORNI LARGO MORO MO
C.F. 94100090367 N° 123 Albo Prov
Censita con il codice SITS 882 del Sistema informativo del Terzo Settore

Allegato A
STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
“AMICI DEL CORNI APS”

Art. 1

Costituzione

1. È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **“AMICI DEL CORNI APS”** con sede nel Comune di Modena (MO) .
2. L'assemblea e il Consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2

Scopi e attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale tecnico-scientifico;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura tecnico-scientifica e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

L'Associazione non ha fine di lucro. Essa ha lo scopo di favorire e promuovere:

- 1) la valorizzazione e lo sviluppo della cultura tecnico-professionale nelle sue diverse discipline, articolazioni e manifestazioni, in Modena e provincia;
- 2) il recupero e la diffusione della storia degli Istituti "F. Corni" e del suo fondatore;
- 3) la promozione di iniziative e proposte di intervento per rafforzare e consolidare ed estendere la presenza dell'associazione Amici del Corni sul territorio.

Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione favorisce:

- a) il contatto più frequente ed attivo dei suoi soci con i docenti, gli studenti e gli Organi Collegiali degli Istituti Scolastici "F. Corni" di Modena per sostenerne le attività;
- b) la pubblicazione di periodici e/o numeri unici;
- c) la promozione di conferenze, convegni, incontri aperti alla città;
- d) la promozione di premi e borse di studio per studenti meritevoli e/o bisognosi;
- e) la collaborazione con Istituzioni e Associazioni (che ne facciano richiesta) purché queste non abbiano finalità a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Si possono esercitare a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle previste, ma secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nei limiti definiti dal decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con rimborso di spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma del Codice del terzo settore.

Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) tesseramento dei soci;
- b) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- c) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. eredità, donazioni e legati;
 - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste/eventi, sottoscrizioni anche a premi
2. Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
3. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità culturali, civiche, solidaristiche.
4. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117-17.

Art.4

Soci

1. Possono essere soci: ex presidi, ex insegnanti, ex alunni e ex personale non docente degli istituti "F. Corni", ed eventuali altri soggetti indicati dal Consiglio Direttivo.
2. Possono essere altresì soci tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.
4. Il numero degli aderenti è illimitato.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato;
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
3. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie;
4. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
5. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa;
6. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso;
7. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione;
8. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
9. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
10. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.
11. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
2. I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di Controllo Contabile se previsto dalla normativa vigente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

8. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un quarto dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio.

2. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, due Vice-Presidenti.

4. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che siano riservate alle competenze di altri organi.

5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

6. Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ai Vice- Presidenti, o in assenza al membro più anziano.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 11

Organo di Controllo

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità culturali, civiche, solidaristiche, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 12

Revisione legale dei conti

Se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Norma finale

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio museale è di proprietà del Comune di Modena (Musei Civici).
2. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14

Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017).

Approvato nell'assemblea dei soci del 24 giugno 2022

Il presidente

Enrico Malagoli

Il segretario

Gianni Sandoni